



**I.C. "GIOVANNI VERGA"**  
**VIA VERGA, N. 1 - 92024 - CANICATTI' - tel. 0922 851014**  
**COD. MECC. AGIC83000Q- COD. FISC. 82001990843**  
**MAIL agic83000q@istruzione.it- PEC agic83000q@pec.istruzione.it**  
**SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it**

IC "G. VERGA" - CANICATTI' (AG)  
Prot. 0001959 del 20/02/2023  
I-1 (Uscita)

Canicattì, 20.2.2023

**A tutto il personale docente e non docente**  
**ALL'ALBO WEB**  
**AL SITO WEB**  
**SEDE**

**Circolare N° 118**

**OGGETTO: Episodi di violenza nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico - Circolare del Ministro dell'8 febbraio 2023 - Indicazioni operative**

Si porta a conoscenza di tutto il personale che, a seguito dell'intensificarsi di episodi di violenza a danno del personale scolastico e, in particolare, del personale docente, il Ministero ritiene possibile il ricorso allo strumento della diretta rappresentanza e difesa erariale disciplinata dall'art. 44 R.D. n. 1611/1933. Sostanzialmente, i dipendenti statali possono essere difesi dall'Avvocatura dello Stato, in sede penale e civile, purchè non ci sia conflitto di interesse.

Con riferimento al personale della scuola tale tutela legale potrà essere prevista, in primo luogo, quando lo stesso personale sia destinatario di atti aventi evidente rilevanza penale, a causa ed in conseguenza dell'esercizio delle funzioni riconducibili al rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione. Dunque, la tutela legale deve ritenersi esclusa qualora i fatti abbiano rilievo meramente disciplinare.

La tutela in esame troverà, inoltre, attuazione nel caso in cui la condotta posta in essere nei confronti del dipendente risulti idonea a fondare ipotesi di risarcimento a titolo di responsabilità civile. In merito all'assegnazione del patrocinio erariale al dipendente, l'art. 44 R.D. n. 1611/1933 prevede che essa sia assunta dall'Avvocatura dello Stato, su richiesta della P.A. d'appartenenza, all'esito di relativa domanda del dipendente interessato, e l'Avvocato generale dello Stato ne abbia riconosciuto l'opportunità.

Pertanto, per l'attivazione del patrocinio in sede sia penale che civile in favore del personale della scuola, occorre presentare al Dirigente Scolastico apposita istanza, corredata di ogni utile documentazione (denuncia, querela, verbale redatto dalle forze dell'ordine, ecc....).

Il Dirigente scolastico, ricorrendo ai presupposti sopra ricordati, riceve l'istanza del dipendente comprensiva di apposita autorizzazione dell'interessato al trattamento dei dati personali necessari ai fini della tutela giudiziale, e la inoltra tempestivamente al competente Ufficio Scolastico Regionale, accompagnata da idonea relazione sui fatti e da ogni altro documento ritenuto utile alla disamina della richiesta di patrocinio erariale e, conseguentemente, ad escludere la possibilità di richieste palesemente infondate e temerarie.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, espletata l'ulteriore attività istruttoria resasi eventualmente necessaria, effettua una prima valutazione amministrativa della ricorrenza dei presupposti per l'attivazione della tutela accordata dall'art. 44 R.D. n. 1611/1933 e trasmette, con urgenza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, la documentazione al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che provvede a formalizzare la richiesta di patrocinio all'Avvocato Generale dello Stato.

Al riguardo si precisa altresì che, fermo restando che la valutazione e la verifica circa l'opportunità e i presupposti per concedere il patrocinio è dell'Avvocato Generale ex art. 44 cit., il giudizio seguirà le ordinarie regole della competenza e, pertanto, sarà poi seguito dalle Avvocature distrettuali competenti, con le quali il dipendente si rapporterà per gli ulteriori atti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)